

Fondazione istituto collettore LPP

Previdenza LPP



REGOLAMENTO SUI COSTI 2021

Regolamento sui contributi speciali delle spese amministrative nel settore della Previdenza LPP

Valido dal 01.01.2021

Art. 1 Premessa

¹ Il Consiglio di fondazione della «Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore secondo l'art. 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP)» [di seguito: Fondazione] emana il presente regolamento sulla base della LPP, dell'atto di fondazione e dell'ordinanza del 28.08.1985 concernente i diritti dell'istituto collettore in materia di previdenza professionale (RS 831.434).

² Nel presente regolamento sono stabiliti i contributi speciali alle spese amministrative che sono riscossi in caso di oneri straordinari nel settore di attività Previdenza LPP.

Art. 2 Ammontare dei contributi speciali alle spese amministrative

¹ Nell'ambito dell'attuazione generale della previdenza, sono riscossi i seguenti contributi:

a. Sollecito lista salari	CHF	100
b. Invio supplementare di documenti a causa di indirizzi non validi	CHF	100
c. Entrate comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata e anno civile nel quale sussiste un obbligo di contribuzione	CHF	100
d. Uscite comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
e. Modifiche di salari comunicate dopo la scadenza del termine di notifica, per persona assicurata	CHF	100
f. Risoluzione di un contratto di affiliazione senza persone assicurate	CHF	100
g. Risoluzione di un contratto di affiliazione con persone assicurate:		
– a titolo forfettario	CHF	500
– in aggiunta per persona assicurata (attivi e beneficiari di rendite)	CHF	100

² In caso di affiliazione d'ufficio sono riscossi i seguenti contributi:

a. Decisione dell'affiliazione d'ufficio (art. 60 cpv. 2 lett. a e d LPP):		
– a titolo forfettario	CHF	450
– in aggiunta per persona assicurata	CHF	50
b. Esecuzione dell'affiliazione d'ufficio a seguito del controllo di prima affiliazione o riaffiliazione	CHF	575
c. Decisione di nuova valutazione	CHF	450
d. Esecuzione di un caso di prestazione per mancanza di previdenza (art. 12 cpv. 2 LPP)	CHF	750

³ In caso di incasso sono riscossi i seguenti contributi:

a. Sollecito per raccomandata	CHF	60
b. Procedura di esecuzione	CHF	150
c. Insinuazione del credito	CHF	150
d. Domanda di continuazione dell'esecuzione	CHF	150
e. Rigetto dell'opposizione	CHF	600
f. Domanda di fallimento	CHF	150
g. Procedura di insolvenza presso il Fondo di garanzia	CHF	500
h. Richiesta di realizzazione	CHF	100
i. Allestimento di un piano d'ammortamento		
– a titolo forfettario	CHF	50
– in aggiunta per rata	CHF	10

⁴ Tutte le altre spese speciali sono fatturate in base all'onere effettivo e alle seguenti tariffe orarie:

a. Tariffa oraria per specialisti	CHF	250
b. Tariffa oraria per quadri	CHF	150
c. Tariffa oraria per collaboratori del servizio clienti	CHF	100

Art. 3 Emanazione e applicazione del presente regolamento

¹ Il presente regolamento è stato approvato l'08.05.2020 dal Consiglio di fondazione ed entra in vigore il 01.01.2021.

² Viene reso noto ai datori di lavoro affiliati, alle persone assicurate e all'autorità di vigilanza.

³ Sostituisce il precedente regolamento sui costi vigente dal 01.01.2018.

⁴ È redatto in tedesco e può essere tradotto in altre lingue. In caso di divergenze tra il testo in tedesco e una traduzione, è determinante il testo in tedesco.

⁵ Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

⁶ In merito a tutti i casi non esplicitamente previsti nel presente regolamento decide il Consiglio di fondazione in base ai principi e allo spirito dell'atto di fondazione e tenendo conto delle disposizioni legali vigenti.